

ALLEGATO 3

5-03656 Merola: Adeguamento della prassi interpretativa in materia di deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano, in premessa, il principio affermato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 449/2025 con la quale, per quanto attiene alla deducibilità delle spese per l'assistenza ai disabili gravi, la Suprema Corte ha stabilito che il concetto di « assistenza specifica » non deve essere ricondotto alla qualifica del prestatore d'opera bensì alla finalità dell'assistenza stessa.

Il principio affermato – contrariamente a quanto, invece, ritenuto dall'Agenzia delle entrate – determinerebbe, dunque, la deducibilità integrale anche delle spese sostenute per l'assistenza fornita da collaboratrici domestiche, che altrimenti rientrerebbero tra quelle detraibili nella misura del 19 per cento e, pertanto, agevolabili in misura meno favorevole al contribuente.

Tanto premesso, gli Interroganti chiedono di sapere « se si intenda aggiornare tempestivamente la prassi interpretativa sulla base della pronuncia della Cassazione anche al fine di sgravare automaticamente i ruoli di coloro che si trovano a pagare cartelle esattoriali per il mancato riconoscimento della citata deducibilità ».

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del TUIR, sono deducibili dal reddito complessivo le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Tali spese sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se

questi non sono fiscalmente a carico (cfr. articolo 10, comma 2, del TUIR).

Al riguardo, come ribadito, da ultimo, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 15/E del 19 giugno 2023 e nella Guida « Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024 », rientrano nelle spese di assistenza specifica le prestazioni rese da personale paramedico abilitato (ad esempio, infermieri professionali) ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).

Rientrano, inoltre, nella medesima categoria dell'assistenza specifica, ad esempio, le prestazioni rese dal personale:

in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

con la qualifica di educatore professionale;

qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001, la loro deducibilità è ammessa anche senza una specifica prescrizione medica (non richiesta nell'ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti).

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale ri-

sulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa.

Ne consegue che non sono riconducibili all'« assistenza specifica » le prestazioni rese alla persona con disabilità da soggetti che non rientrano nelle figure professionali elencate nel citato decreto ministeriale 29 marzo 2001, quali, ad esempio, le collaboratrici domestiche che, evidentemente, non esercitano « professioni sanitarie » e sono prive della richiesta qualifica professionale.

Ciò posto, con riferimento all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 449 del 2025, richiamata dagli Onorevoli interroganti, appare opportuno evidenziare che la diversa interpretazione in base alla quale, ai fini della nozione di « assistenza specifica », non rileverebbe « la natura specialistica dell'assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l'assistenza » quanto piuttosto la finalità dell'assistenza « specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa », meriterebbe di essere ulteriormente valutata alla luce di un'interpretazione sistematica della complessiva disciplina delle detrazioni e deduzioni previste per le spese sostenute delle persone più bisognose.

Nella suddetta prospettiva, la richiamata interpretazione – per la quale non rileva la natura della spesa quanto invece

la sua finalità di essere « specificamente diretta alla tutela della persona bisognosa » – non sembra tener conto della circostanza che, per i soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana, il TUIR prevede, nell'ambito delle detrazioni per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR, una dicotomia tra « assistenza specifica » (articolo 15, comma 1, lettera *c*) e « assistenza personale » (articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*) i cui ambiti non possono che essere definiti valorizzando un criterio diverso da quello fondato sulla finalità della spesa (in entrambe le ipotesi, infatti, le spese avrebbero evidentemente una finalità di assistenza a persone bisognose) e basato sulla diversa tipologia delle spese sostenute.

Inoltre, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento tra categorie di soggetti ugualmente bisognosi di tutela, la delineata distinzione tra « assistenza specifica » e « assistenza personale » dovrebbe essere riproposta anche nell'ambito della disciplina delle detrazioni e deduzioni previste per i soggetti afflitti da grave e permanente invalidità o menomazione.

Alla luce di tali considerazioni, l'Agenzia ritiene di confermare la propria prassi siccome coerente con la ricostruzione normativa appena riportata, tenuto conto, altresì, che la citata ordinanza non esprime, al momento, un orientamento consolidato.